



Testamento pubblico/olografo/segreto

L'ordinamento italiano riconosce molte forme testamentarie, di seguito si illustreranno le due forme più comuni nonché una terza di utilizzo residuale e si preciseranno i documenti necessari e quelli opportuni alla predisposizione del testamento nelle varie forme trattate.

Testamento pubblico

Il testamento pubblico è quello ricevuto da un Notaio, alla presenza di due testimoni (in casi particolari può essere necessario l'intervento di 4 testimoni). Il testatore dichiara al Notaio le proprie volontà che verranno ridotte in forma scritta a cura di quest'ultimo soggetto. Il testamento pubblico è conservato dal Notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore.

I vantaggi del testamento pubblico sono rappresentati:

- dalla conservazione del testamento a cura del Notaio;
- immodificabilità del documento nel tempo (si ricorda che al testatore è sempre consentito modificare la propria volontà testamentaria);
- dall'opera di adeguamento e consiglio svolta dal Notaio nei confronti del testatore, in questo modo le disposizioni ricevute riusciranno ad incontrare pienamente la volontà del testatore ma anche a rispettare a pieno le norme di legge;
- dall'aspetto probatorio, il testamento pubblico, come ogni altro atto ricevuto in forma pubblica, fa piena prova della provenienza dal Pubblico Ufficiale rogante, delle dichiarazioni che in esso sono contenute nonché dei fatti che il Pubblico Ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Si tratta della massima forma di certezza giuridica.

Testamento olografo

Il testamento olografo è quello predisposto dal testatore, i requisiti fondamentali di questa forma testamentaria sono:

- l'autografia (il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore);
- la datazione con giorno, mese ed anno (il testamento deve riportare la data in cui è stato scritto e sottoscritto);
- la sottoscrizione rigorosamente per mano del testatore.

Si tratta della forma testamentaria più semplice ma che, a volte, la presenza di patologie fisiche gravi può rendere inutilizzabile.

Il testamento olografo può essere:

- conservato dal testatore (è la soluzione più comune) e dopo la sua morte dovrà essere portato da un Notaio per la pubblicazione;
- depositato fiduciarmente presso un Notaio o un terzo soggetto, in questo caso il depositario del testamento, che nel caso del Notaio non assume una pubblica funzione, è tenuto a pubblicarlo (se Notaio) o a portarlo da un Notaio (se svolge una diversa attività) per la pubblicazione quando viene a conoscenza della morte del testatore;
- depositato formalmente presso un Notaio, in questo caso verrà ricevuto alla presenza dei testimoni un atto di deposito della scheda testamentaria olografa, questa non assumerà la valenza del testamento pubblico ma sarà conservata a cura del Notaio che procederà alla pubblicazione una volta nota la morte del testatore;

Il fatto che il testamento olografo debba sottostare ai rigorosi requisiti sopra indicati non esclude che il Notaio possa offrire al testatore un servizio di conservazione della scheda testamentaria ma, ancora più importante, di consiglio e adeguamento sulla volontà da imprimere nel testamento olografo, il quale potrà, eventualmente, anche essere predisposto dal testatore presso lo Studio Notarile.

Testamento segreto

Il testamento segreto è una forma testamentaria di ormai rara applicazione che coniuga la presenza di una scheda testamentaria segreta con l'atto pubblico di ricevimento della stessa.

I requisiti del testamento segreto sono:

- la presenza di due testimoni durante tutte le fasi in cui si articola il ricevimento di un testamento segreto;
- la presenza di una scheda testamentaria che può essere scritta dal testatore o da terzi (anche dal Notaio) e anche con mezzi meccanici;
- la scheda testamentaria scritta di pugno dal testatore deve essere da questo sottoscritta alla fine delle disposizioni;

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scivria (AL) 15053



NOTAIO CAV. DOTT. LEONARDO ZANON



- la scheda testamentaria scritta da terzi o con l'ausilio di mezzi meccanici deve essere sottoscritta dal testatore in ciascun mezzo foglio;
- in caso il testatore non abbia potuto sottoscrivere la scheda testamentaria ma sappia leggere deve dichiarare al Notaio che riceve il testamento di aver letto la scheda testamentaria e dovrà altresì dichiarare la causa che ha impedito la sottoscrizione;
- la carta su cui sono stese le dichiarazioni deve essere sigillata in modo che non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Non possono disporre per testamento segreto coloro che non sanno o non possono leggere.

Il vantaggio del testamento segreto è l'assoluta segretezza della scheda testamentaria qualora questa sia scritta dal testatore e consegnata già sigillata nelle mani del Notaio, in tutti gli altri casi la forma pubblica od olografa con atto di deposito sono di maggior praticità e semplicità pur garantendo sostanzialmente il medesimo grado di segretezza.

Salvo il caso della scheda testamentaria consegnata già sigillata, il Notaio potrà offrire al testatore un servizio di consiglio e adeguamento sulla volontà da imprimere sulla scheda testamentaria, la quale potrà, eventualmente, anche essere predisposta dal testatore presso lo Studio Notarile o dallo stesso Notaio.

1. Documenti e informazioni riguardanti il testatore per il caso di testamento pubblico, olografo con atto di deposito o segreto:

- copia di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, patente di guida, passaporto), **in caso la residenza fosse variata rispetto a quella riportata sul documento si invita a farlo presente allo Studio Notarile;**
- copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- eventuale stato di famiglia e indicazione dei potenziali legittimari alla data del testamento (coniuge, discendenti e, in assenza di questi ascendenti);
- qualora il testatore abbia più di 80 anni o sia affetto da gravi patologie certificato medico attestante la sua capacità di intendere e volere.

Attenzione

La necessità di formalità più rigorose renderà strettamente necessario un colloquio preventivo con il Notaio qualora debbano intervenire in atto persone che:

- non sanno o non possono leggere e scrivere;
- non sanno o non possono sottoscrivere;
- non sanno o non possono leggere e scrivere in lingua italiana;
- sono mute e/o sordomute;
- sono non vedenti;
- hanno difficoltà motorie.

La presenza di un certificato medico attestante quanto sopra riportato NON garantisce che il testamento venga ricevuto in quanto la valutazione sulla capacità di intendere e volere del testatore, al momento della stipula del relativo atto, è rimessa dalla legge ESCLUSIVAMENTE al Notaio rogante. Si precisa quindi che condizioni, anche transeunti, di: disorientamento spazio-temporale, confusione, gravi vuoti di memoria, incapacità ad esprimersi ecc., potranno essere ritenute sul momento impeditive al perfezionamento dell'atto.

1.1.1. Cittadini stranieri extracomunitari (non appartenenti all'Unione Europea):

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Attenzione

È strettamente necessario che i cittadini stranieri (sia comunitari sia extracomunitari, per questi ultimi in particolare quelli sprovvisti di permesso di soggiorno) prendano da subito contatti con lo Studio Notarile perché sarà necessario verificare attentamente il rapporto tra la loro legge nazionale e la legge italiana.

2. Informazioni e documenti riguardanti i beneficiari delle disposizioni testamentarie (eredi e legatari)

È opportuno indicare nel modo più preciso possibile i beneficiari delle disposizioni testamentarie.

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scivria (AL) 15053



NOTAIO CAV. DOTT. LEONARDO ZANON



I dati indicati non sono tutti essenziali ma sicuramente più sono completi e minori saranno le possibilità che la disposizione sia affetta da nullità perché è impossibile determinarne il beneficiario. In caso di dubbio è sempre consigliato rivolgersi al Notaio per un consulto.

2.1.1. Persone fisiche:

- Nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale e numero di telefono anche cellulare.

2.1.2. Persone giuridiche:

- Ragione sociale o denominazione, indirizzo della sede, codice fiscale e, se diversa, partita IVA, numero di telefono.

3. Informazioni e documenti (facoltativi) relativi al patrimonio del testatore

Qualora il testatore disponesse di numerosi beni (immobili, autovetture, conti bancari, titoli) e dovesse disporre singolarmente degli stessi sarebbe opportuno (ma non obbligatorio) produrre la documentazione relativa a ciascun bene al fine di poterlo meglio indicare nel testamento.

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scrivia (AL) 15053

TELEFONO: +39 3515659060 – E-MAIL: Lzanon@notariato.it – SITO INTERNET: www.notaiozanon.com
PARTITA IVA: 02858880186 – CODICE FISCALE: ZNNLRD91L31M109K – PEC: Leonardo.zanon@postacertificata.notariato.it